

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo
Il Dirigente del Servizio 7 – Ing. Capo

**L'INGEGNERE CAPO DEL DISTRETTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 – DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "*Norme di Polizia Mineraria*";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – "*Regolamento di Polizia Mineraria*;
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTO** il **D.D.G. n. 2 del 08/01/2021** con il quale è stato conferito l'incarico e le funzioni dirigenziali al **Dr. Giuseppe Quattrocchi** di responsabile del servizio 7 "**Distretto Minerario di Palermo**" del Dipartimento regionale dell'Energia con decorrenza dal **1° gennaio 2021**;
- VISTA** l'autorizzazione n. **08/12 – 162 R₁ TP del 27/03/2012** con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato la Società "**RB di Barone Vito & C s.n.c.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Novara, 20 (P.I.V.A. n. 00063910814), legalmente rappresentata dal **Sig. Barone Vito**, nato a Custonaci (TP) il 15/04/1964, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/95 e ss.mm.ii., alla coltivazione della cava di marmo sita in C/da "**Chiova**" del Comune di **Custonaci (TP)**, nell'ambito della particella n. 67 (in parte), del foglio di mappa n. 114 del N.C.T. del medesimo Comune, per un periodo di anni 12 (dodici);
- VISTO** il **D.R.S. n. 450/21 - Reg. n. 22/21 – 162 R₁ L₃ TP del 28/04/2021**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, la Società "**RB di Barone Vito & C s.n.c.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Novara, 20 (P.I.V.A. n. 00063910814), legalmente rappresentata dal **Sig. Barone Vito**, nato a Custonaci (TP) il 15/04/1964, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/95 e ss.mm.ii., alla coltivazione della cava di marmo sita in C/da "**Chiova**" del Comune di **Custonaci (TP)**, a sospendere per un periodo di giorni **180 (centottanta)** decorrenti dal **29/04/2021 al 25/10/2021**, i lavori di estrazione della cava di marmo sita nella C.da "**Chiova**" del Comune di **Custonaci (TP)**;

VISTA l'istanza datata **20/09/2021**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo in data **22/09/2021** al n. **30262**, con la quale il Sig. **Barone Vito**, nato a Custonaci (TP) il 15/04/1964, nella qualità di Amministratore Unico della Società "**RB di Barone Vito & C s.n.c.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Novara, 20 (P.I.V.A. n. 00063910814), ha chiesto, a causa del persistere della crisi di richiesta di mercato del materiale estratto, un'ulteriore sospensione di 180 gg. dei lavori nella cava "de qua", precisando che la marca da bollo n. **01190121186482** del **20/09/2021** è stata utilizzata per essere apposta al provvedimento che il Distretto Minerario autorizzerà, impegnandosi a conservare l'originale della marca da bollo per il fine sopracitato;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla società e che, pertanto, può concedersi la sospensione di un'ulteriore 180 gg. decorrenti dal **26 Ottobre 2021** fino al **23 Aprile 2022**.

AUTORIZZA

- Art. 1** Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la Società "**RB di Barone Vito & C s.n.c.**", con sede legale in Custonaci (TP), Via Novara, 20 (P.I.V.A. n. 00063910814), legalmente rappresentata dal Sig. **Barone Vito**, nato a Custonaci (TP) il 15/04/1964, è autorizzata a sospendere i lavori di coltivazione nella cava di marmo calcareo sita nella C/da "**Chiova**" del Comune di **Custonaci (TP)**, esercita in forza l'autorizzazione n. **08/12 - 162 R₁ TP del 27/03/2012**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di 180 giorni a decorrere dal **26 Ottobre 2021** fino al **23 Aprile 2022**.
- Art. 2** Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di **Custonaci (TP)** e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione.
- Art. 3** Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.
- Art. 4** La Società "**RB di Barone Vito & C s.n.c.**" è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.
- Art. 5** Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava "de qua", sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Palermo, 01/10/2021

L'Ingegnere Capo del Distretto
Dr. Giuseppe Quattrocchi

